

## Proposta di deliberazione consiliare avente ad

**Oggetto:** Presa d'atto della Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014).  
Modificazioni alla deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto:  
- Obbligo di dismissione delle partecipate in società capitali-

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 – ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale;
- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette*”;
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”;
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”;
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “*relazione*” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- la stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato;
- L'art.1, commi 611 e 612, della legge 190/2014 testualmente dispongono:
  - **611.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
    - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
    - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- **612.** I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **Richiamati:**

---

- la deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, che ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente e che – a fronte di tale atto – non si è proceduto da parte della precedente amministrazione, non ricorrendovi la fattispecie, ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie nei termini normativi previsti del 31.03.2015;
- Il Decreto Ministeriale n. 1043369 del 13.10.2014 con il quale il Ministero degli Interni approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Vibo Valentia, a seguito del dissesto finanziario; con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'allegato A - punto 5.6 - del provvedimento che di seguito vengono riportate:

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Dato atto che** i principi a cui si è ispirata l'azione di Questa Amministrazione sono stati conformi ai contenuti nelle norme di cui al citato art. 1 comma 611 legge 190/2014, nonché leggi 244/2007 e 122/2010, nonché ai dettami stabiliti dal citato Decreto Ministeriale n. 1043369 del 13.10.2014, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013;

**Esaminata** la relazione sui risultati conseguiti, predisposta dal Sindaco ai sensi del citato art. 1 c. 612 legge 190/2014, con il supporto giuridico–tecnico del Segretario Comunale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 31.03.2016;

### **Rilevato che:**

---

- l'Amministrazione intende concludere l'iter intrapreso di dismissione societaria in applicazione della richiamata normativa, fatto salvo per la società Vibo Sviluppo S.p.A., di cui l'Ente detiene il 5,77% del capitale sociale. Invero detta società, come è riscontrabile dall'art. 5 dello Statuto: *“La società persegue finalità di interesse pubblico, non ha fini di lucro e si propone di operare quale agenzia di sviluppo locale e soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione del Patto Territoriale per lo Sviluppo della Provincia di Vibo Valentia e dei successivi protocolli aggiuntivi, secondo le finalità previste dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sulla*

*disciplina dei Patti Territoriali. A tal fine la società, quali propri compiti istituzionali per il perseguimento delle finalità del Patto, ha quelli di:*

- *rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dello stesso Patto;*
- *attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;*
- *attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto e dei protocolli aggiuntivi;*
- *assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;*
- *verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei sottoscrittori del Patto ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;*
- *verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;*
- *promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;*
- *assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.*

*La società si propone altresì l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di migliorare la competitività e l'attrattività del territorio anche attraverso la valorizzazione ed il potenziamento dei sistemi produttivi locali ad essa collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale e operando come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme di intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. (...)*

- Già la precedente Amministrazione con deliberazione n. 73 del 30.12.2010 e, a seguito di istruttoria da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 29.12.2011 “ Ricognizione partecipazione società ex art. 3 comma 27-29 Legge 244/07 e conseguenti autorizzazioni” aveva deliberato in ordine al suo mantenimento, con la seguente motivazione:
- **Vibo sviluppo S.p.A. operando quale soggetto responsabile dell'attuazione del Patto territoriale per lo sviluppo della Provincia (a cui il Comune ha aderito con determinazione del Commissario prefettizio del 13 maggio 1994), svolge sicuramente un'attività finalizzata alla promozione delle attività economiche, assolutamente in linea con l'obiettivo di competenza comunale di salvaguardia ed incentivazione del benessere e dello sviluppo economico locale;**
- Peraltro il Comune di Vibo Valentia ha intrapreso attività con siffatta società, come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 21.06.2013 avente ad oggetto: - Lavori di “Riqualficazione infrastrutturale del muro paraonde del Molo Generale Malta e banchina Cortese del porto di Vibo Marina” – Presa d’atto progetto preliminare e scheda tecnica, approvazione schema di accordo con la Camera di Commercio di Vibo Valentia – Assunzione da parte del Comune di Vibo Valentia della funzione di soggetto attuatore – per un importo complessivo di € 8.400.000,00 diviso in tre lotti funzionali rispettivamente di € 6.500.000,00; € 1.500.000,00 e di € 400.000,00.
- Attualmente è stato avviato il procedimento in ordine all’istanza di finanziamento del progetto infrastrutturale del porto di Vibo Marina Riqualficazione infrastrutturale e strutturale del Molo Generale Malta e banchina Cortese per € 6.500.000,00.
- Tale proposta per il mantenimento della partecipazione societaria non contraddice quanto stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni n. 1043369 del 13.10.2014, allegato A - punto 5.6, posto che:
  - la società, dall’esercizio dell’ultimo bilancio approvato (2014) risulta essere in attivo;
  - con il Comune di Vibo Valentia non risultano (dati 2015 e richiesti per il 2016) esservi debiti e/o crediti;

- non vi sono né si prevedono variazioni di spese per l'esercizio in corso;

**Ritenuto:**

---

- approvare e fare propria la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014);
- di modificare la propria deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto. “ Obbligo di dismissione delle partecipate in società capitali” come da allegato alla presente deliberazione, prevedendo il mantenimento della partecipazione societaria in Vibo Sviluppo s.p.a.;

**Visti**

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal segretario generale sotto il profilo tecnico e dalla dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Con** \_\_\_\_voti favorevoli, \_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ consiglieri astenuti;

---

**DELIBERA**

---

1. Di prendere atto e fare propria la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014), allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – allegato 1 -;
2. Di modificare la propria deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto. “ Obbligo di dismissione delle partecipate in società capitali” come da allegato alla presente deliberazione, prevedendo il mantenimento della partecipazione societaria in Vibo Sviluppo s.p.a.